

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA

OGGETTO: Relazione geologica e geotecnica per la "Realizzazione della centralina idroelettrica sul torrente Ru Torto"

Professionista: Studio Ass. di Geologia Fenti e Chiesurin - dott. geol. Vittorio Fenti

Allegato alla determina n. 36 del 02.02.2010

Art.1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Forno di Zoldo affida allo Studio Ass. di Geologia Fenti e Chiesurin nella persona del dott. geol. Vittorio Fenti, con sede in Agordo, via Pragrande 55/B, P.IVA 00915010250, l'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica per la "Realizzazione della centralina idroelettrica sul torrente Ru Torto"

Art.2 - Descrizione dell'incarico

L'incarico affidato riguarda la redazione dei documenti, appropriati alla natura dell'opera, relativi alla realizzazione Realizzazione della centralina idroelettrica sul torrente Ru Torto il cui progetto è stato affidato alla società Gaia Engineering di Sedico.

E' compito del committente di fornire, in accordo con lo studio incaricato, tutto il materiale cartografico e catastale necessario e aggiornato disponibile.

Saranno consegnate all'Amministrazione n. 5 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico della relazione.

Art.3 - Tempo utile - Ritardi - Penalità

Lo studio incaricato si impegna a fornire gli elaborati relativi alla relazione geologica, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della esecutività del provvedimento, fatte salve cause di forza maggiore. Su richiesta dello studio, l'Ente potrà concedere motivate proroghe qualora non pregiudizievoli per il rispetto dei tempi relativi ai termini dei bandi di finanziamento connessi alla progettazione in oggetto.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti, per sola causa del professionista, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, di entità pari alla massima misura prevista dalla normativa di legge vigente (Art. 56 del Regolamento di Attuazione). Per i ritardi sui pagamenti imputabili all'Amministrazione verranno applicate le norme di cui al D.lg. 231/2002.

Nel caso il ritardo eccedesse i giorni sessanta, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese.

Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico entrassero in vigore nuove norme a livello nazionale o regionale che comportassero una maggiore prestazione per la redazione della documentazione da produrre, le parti adegueranno l'onorario come in seguito stabilito all'entità delle nuove prescrizioni e secondo intese da concordare.

Art.4 - Modifiche eventuali

Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall'Amministrazione o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi Statali, Regionali, o Provinciali e tutori, sino alla definitiva approvazione degli elaborati, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, a meno che le modifiche non comportino un aumento dell'importo delle opere.

Art. 5 – Onorari

Gli onorari, compensi e rimborsi spese dovuti ai professionisti sono quantificati nel rispetto di quelli previsti dalla vigente tariffa dei geologi (ordine nazionale dei geologi DM.18/11/1971 e successive modificazioni – DM 30/07/1996)

Dato atto che le prestazioni dei professionisti, determinate con la applicazione della premessa tariffa, saranno liquidate su presentazione di regolare documento contabile, gli oneri dell'incarico sono quantificati in Euro 3.500,00*, oltre all'IVA (20%) e ai contributi previdenziali (CNPAIALP 2%) per un importo complessivo pari a Euro 4.284,00*.

Il compenso è comprensivo d'ogni spesa, inclusa quella per viaggi, trasferte, registrazioni, contributi previdenziali, oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Gli onorari e rimborsi spese, determinati come premesso, verranno corrisposti per il 100 % (saldo), entro e non oltre 30 gg. dalla consegna degli elaborati relativi alla prestazione.

Art. 7 – Proprietà degli elaborati – varianti

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione.

È esclusa la fornitura di materiale cartografico eccedente le copie previste. È facoltà dell'Amministrazione ottenere la disponibilità degli eventuali lucidi e negativi al fine di ricavarne ulteriori copie; il Comune potrà altresì richiedere la fornitura di ulteriori copie da predisporre a cura dei professionisti incaricati a spese del Comune.

Art. 8 - Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere a tutte quelle non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a giudizio di tre arbitri, uno scelto dal professionista, uno scelto dall'Amministrazione ed il terzo di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 9 - Riferimento alle tariffe professionali

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla Tariffa Nazionale in premessa riportata ed a quanto determinato dall'Ordine Nazionale dei Geologi.

Sono a carico dell'Amministrazione, il contributo integrativo previsto dalla vigente normativa per la professione cui appartengono gli incaricati e l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10 - Riserve dell'Amministrazione

La presente convenzione è fin d'ora impegnativa per i professionisti, mentre lo diverrà per l'Amministrazione soltanto dopo l'esecutività della delibera di approvazione della convenzione stessa.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica dei termini fissati dalla presente convenzione saranno oggetto di convenzione aggiuntiva.

Forno di Zoldo, 2 febbraio 2010

Il Professionista

Studio Ass. di Geologia Fenti e Chiesurin
dott. geol. Vittorio Fenti

Il Responsabile del procedimento

dott. Livio De Bettio